

SIDOTI: d'istinto però.

VISCIONE: va be allora io allora ricapitolando muoviti con questo SCIRIA e digli che i quadri debbono andare la fine, nel contempo parliamo con questo VILLANI domani, ESPOSITO vediamo che fa con Maria Teresa oggi per la questione dell'UNICREDIT poi subito dopo vedi di organizzarti con ROSSETTI e co CANNARILE si ci parla vediamo parliamo domani e decidiamo il da farsi se lo vogliamo chiamare o no.

SIDOTI: va bene.

VISCIONE: altre novità non ce ne stanno no?

SIDOTI: zero.

VISCIONE: **va be allora organizza sto fatto che per fare arrivare subito tutti sti quadri a MALTA dai.**

SIDOTI: va be (non si intende).

VISCIONE: ciao.

Detta conversazione è di estrema importanza ai fini di un'esatta comprensione della vicenda che ci occupa, dal momento che lascia chiaramente trasparire, oltre al risentimento del Viscione, anche le ragioni ultime di cui lo stesso si nutriva, con particolare riferimento alla pretesa "ingratitude" del Milanese che, nonostante i doni e i soldi in precedenza ricevuti dal Viscione, aveva comunque "fatto fuori" il genero dalla corsa a sindaco di Cervinara.

Sicchè, la richiamata vicenda politico-familiare, oltre ad evidenziare il predetto risentimento, finisce però per certificare, per altro verso, la circostanza dell'effettiva corresponsione di quei donativi, ponendosi come antecedente logico di quella reazione di impronta emotiva, nonchè ulteriore fattore di convalida dell'effettiva erogazione dei soldi e dei beni di cui si era fatto cenno al telefono e dei quali lo stesso Viscione ha poi parlato al P.M..

D'altra parte, le ragioni esposte in sede di interrogatorio dal Viscione, per spiegare quel suo parlare esplicitamente di Milanese al telefono che sapeva poter essere intercettato, rivelano un fondamento di intrinseca ragionevolezza che trova altresì un saldo ancoraggio negli atti del procedimento.

Riprendendo le dichiarazioni del Viscione, sopra riportate, infatti, egli ha spiegato come, già in occasione della prima vicenda (capi A) e B) dell'incolpazione provvisoria), gli fosse sorto il sospetto di essere stato in qualche modo "truffato" dal Milanese perchè, dopo che lo stesso aveva incassato tutte le somme concordate, dando assicurazioni sul buon esito del suo intervento sulla Guardia di Finanza per la cessazione delle attività investigative in atto, queste poi, di fatto, erano inspiegabilmente riprese, con il nuovo interrogatorio richiesto dalla stessa GdF di uno degli uomini del Viscione.

E quando poi, in occasione della seconda vicenda (quella descritta nei capi C) e D) della rubrica), il Milanese, dopo aver incassato quasi tutta la somma nuovamente pattuita con il Viscione (450 mila euro sui 600 mila concordati), gli aveva ad un certo punto

rivelato che i telefoni erano sotto controllo e sarebbe stato quindi imprudente parlarsi, vedersi anche in ufficio etc, il Viscione aveva pensato ad una nuova millanteria usata per “spillargli” danaro, senza alcun effettivo intervento sulla GdF delegata alle indagini.

La spiegazione così offerta dal Viscione appare in sé certamente ragionevole e, soprattutto, ancorata a più elementi di fatto desumibili dagli atti del procedimento e che si pongono quale oggettivo riscontro a quelle dichiarazioni, in conformità a quanto richiesto dall'art.192 comma III° cpp, come più avanti si avrà modo di rappresentare.

In conclusione, dunque, anche a voler riconoscere come effettivamente sussistenti le ragioni di risentimento personale del Viscione verso il Milanese, queste, come si è detto, da un lato finiscono per convalidare ulteriormente l'effettiva corresponsione dei donativi, dall'altro, possono, al più, aver effettivamente contribuito alla decisione e alla determinazione del Viscione di denunciare le condotte del Milanese (ed anche le proprie, in fondo), non certo di inventarne la stessa effettiva verifica o il loro preciso contenuto.

Ma vi è di più.

Oltre ad essere intrinsecamente credibili, le dichiarazioni del Viscione sono obiettivamente corroborate da molteplici elementi, emersi dall'espletata attività di indagine, che si pongono quali necessari riscontri estrinseci, contribuendo a rendere dette propalazioni degne della massima attendibilità.

La necessità di riscontri estrinseci alla chiamata di correo è principio consolidato alla luce di un costante orientamento giurisprudenziale, a mente del quale: *“la chiamata di correo quale grave indizio di colpevolezza, oltre che essere apprezzato nella sua attendibilità intrinseca, deve essere supportato da riscontri esterni individualizzanti in grado di dimostrarne la compatibilità col “thema decidendum” proprio della pronuncia de libertate...”* (cfr. Cass. penale, sez. 5, 13.4.2010, n. 18097).

In altre parole, *“i riscontri esterni alla chiamata in correità richiesti dall'art. 192 c.p.p. devono essere individualizzanti, nel senso che devono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito”* (Cass. penale, sez. 3, 10.12.2009, n. 3255).

Ebbene, ciò posto in linea generale, occorre rilevare come dall'espletata attività di indagine siano emersi numerosi elementi volti a corroborare le dichiarazioni del Viscione, contribuendo a fondare quel giudizio di attendibilità che si ritiene di dover esprimere.

3.2. I riscontri alle dichiarazioni di Viscione Paolo

3.2. a) Le risultanze delle investigazioni in precedenza svolte e già descritte

Il primo, importante, elemento di riscontro estrinseco alle dichiarazioni di Viscione Paolo, il principale accusatore di Milanese Marco, è rappresentato dagli esiti delle investigazioni condotte in relazione ai donativi effettuati dal dichiarante in favore del politico.



Ci si riferisce alle indagini svolte sui costosi regali che il Viscione aveva fatto al Milanese (il riferito pagamento di un viaggio e soggiorno a New York, l'acquisto degli orologi presso Laurenti, il dono della Ferrari etc.), che riscontrano anche le relative e successive dichiarazioni rese dal Viscione sul punto specifico.

Inoltre, va aggiunto che quelle prime attività investigative delegate alla Digos avevano avuto per oggetto anche le circostanze relative alla pregresse indagini giudiziarie sul Viscione ed il suo gruppo di società - di cui vi era cenno nelle conversazioni telefoniche intercettate- come le vicende in occasione delle quali il Milanese aveva richiesto ed ottenuto compensi illeciti.

Nel corso dell'attività di indagine, la DIGOS accertava, infatti, acquisendo gli atti rilevanti del relativo fascicolo e riferendone con l'annotazione dell'11.10.2010, che effettivamente il Viscione e le sue società avevano costituito oggetto di una pregressa indagine giudiziaria, sempre condotta dalla GdF, partita dalla Procura di Benevento nel 2003 e subito trasferita per competenza alla DDA di Napoli.

Dopo diverso tempo, esclusasi la ritenuta aggravante dell'art.7 L.203/91, gli atti erano stati restituiti alla Procura di Benevento, che aveva poi richiesto ed ottenuto l'archiviazione del procedimento nel 2009.

Ebbene, nel corso delle dichiarazioni rese dopo l'esecuzione della misura cautelare, il Viscione confermava, anche su questo specifico aspetto, le circostanze emerse dalle conversazioni intercettate e, in data 4.1.2011, produceva, tra gli altri documenti, anche un appunto contenente un elenco di società consegnatogli dal Milanese, in occasione della riferita indagine, per rappresentargli quale fosse lo spettro dell'investigazione al momento condotta nei suoi confronti.

Circostanza, questa, alquanto strana se si consideri che di tali indagini condotte dalla DDA di Napoli non vi era mai stato alcun atto garantito né alcun avviso della richiesta di proroga delle stesse, precluso ovviamente dalla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'art.7 L.203/91

Il Viscione, quindi, non avrebbe avuto alcuna occasione per conoscerne ufficialmente l'esistenza, l'ampiezza del raggio di azione e, soprattutto, il magistrato titolare dr.Ardituro (del cui nome riferisce già al telefono con Sidoti¹).

D'altra parte, la posizione di Aiutante di Campo del Ministro all'epoca rivestita dal Milanese aveva come nucleo essenziale proprio quello di fare da *trait d'union* tra il Ministro e il corpo della Guardia di Finanza, come chiarito dal colonnello Bertetti nelle sue dichiarazioni del 28.2.2011.

Posizione, quindi, che consentiva al Milanese sia di accedere, attraverso legami di carattere personale e quasi certamente di vertice, alle informazioni riservate provenienti dall'interno del Corpo, sia di indirizzare, sul versante opposto, ai suoi appartenenti, a lui legati, direttive ed orientamenti per quanto naturalmente illeciti.

¹ Si richiamano le conversazioni allegate all'annotazione DIGOS del 16.3.2011_ (all.50)

Se le indagini delegate dalla DDA di Napoli, ora descritte, erano state condotte dalle articolazioni territoriali di Napoli e Benevento della Guardia di Finanza, va anche rilevato che sia l'acquisto della *Ferrari Scaglietti* sia i prelievi in contanti ad opera del delegato **Oscar Russo**, cadono nell'arco temporale di svolgimento di quelle investigazioni, come risulta dalla specifica comunicazione resa dal ctu Mancini in data 7.2.2011 (**all. 24**) .

Così come cade nello stesso arco temporale il donativo degli orecchini di brillanti del valore di 40.000 euro di cui fu beneficiaria l'allora moglie del Milanese, secondo le dichiarazioni rese in data 25.3.2011 dal gioielliere di Capri (**all.52**) **Alberino Costanzo** che, pagato in buona parte "*in nero*" dal Viscione, ha confermato integralmente l'episodio, arricchendolo di dettagli che ne confermano l'effettiva verifica. In particolare, l'Alberino ha riferito di aver venduto gli orecchini al Viscione, precisando che erano destinati alla moglie di un presunto generale della Guardia di Finanza che aveva successivamente rivisto presso il suo esercizio commerciale insieme al ministro Tremonti ed al sindaco di Capri **Ciro Lembo**.

Anche in ordine a tali circostanze, dunque, le dichiarazioni del Viscione appaiono obiettivamente ed inequivocabilmente riscontrate.

Altrettanto riscontrate sono, poi, le dichiarazioni provenienti dal Viscione con riferimento alla condotta del Milanese a partire dal settembre 2009, allorquando il politico lo aveva informato delle nuove indagini avviate dall'Autorità Giudiziaria sul suo gruppo, anche in questa occasione condotte dalla Guardia di Finanza su delega dell'AG di Napoli.

Anche in questa seconda fase, secondo le dichiarazioni del Viscione, il Milanese, nel comunicargli le notizie per lui tanto importanti quanto riservate, avrebbe poi chiesto ed ottenuto, per "sistemare" ogni cosa, oltre a cospicue somme di danaro in contanti (450 mila euro sui seicentomila richiesti e concordati), un'altra serie di costosi regali, tra i quali un viaggio e soggiorno per Capodanno a New York per due persone e i citati orologi, per sé e per altri, prelevati dalla gioielleria Laurenti. Di questi regali, oltretutto, come si è visto, le indagini svolte avevano già offerto numerosi elementi di oggettivo riscontro.

Inoltre, tra le notizie relative a quelle nuove indagini che il Milanese avrebbe riferito al Viscione, vi era quella relativa all'esistenza di intercettazioni telefoniche disposte sulle utenze dello stesso Viscione (con conseguente impossibilità di poter tra loro due comunicare al telefono).

Tale circostanza aveva trovato un primo oggettivo riscontro proprio nel contenuto di quelle conversazioni, intercettate tra il Viscione e il Sidoti, sopra richiamate, e la cui captazione, assieme ad altre circostanze, aveva poi generato l'avvio del procedimento in oggetto.

Il contenuto di tali conversazioni consente di effettuare talune considerazioni:



- a) il Viscione lascia chiaramente trasparire l'eventualità (e quindi la consapevolezza) che le utenze da cui parla siano sotto controllo perchè dice ad un certo punto : “siamo stati avvertiti” ;
- b) nel corso delle conversazioni, in stretta connessione logica e temporale con quel riferimento, Viscione parla di Milanese, esternando l'auspicio che, con i telefoni sotto controllo, il magistrato inquirente possa convocarlo così da potergli raccontare altre cose sullo stesso Milanese;
- c) successivamente all'esecuzione della misura cautelare, il Viscione, interrogato sul punto (vedi dichiarazioni rese il 7.1.2011), riferisce di aver appreso la notizia di quelle intercettazioni in un giorno ben preciso- il giorno 15.2.2010- che lui provvede successivamente ad annotare sul proprio calendario da tavolo, presente in uno studio del proprio domicilio di Cervinara. Quella stanza, al momento di quelle dichiarazioni era stata resa a lui inaccessibile dall'intervenuto sequestro disposto da questo Gip, con i sigilli apposti proprio a quello studio dove erano stati collocati anche altri beni sequestrati nell'occasione;
- d) sul predetto calendario, successivamente acquisito (vedi all. 30) effettivamente si trovano le annotazioni a cui ha fatto riferimento il Viscione: quella dell'incontro al bar in data 11.2.2010, quella della “rivelazione” alla data del 15.2.2010, quella dell'incontro Milanese /Sidoti del 18.2.2011, nonché l'ulteriore incontro Milanese/Viscione avvenuto il 23.2.2010 e annotato sullo stessa pagina di calendario relativa al mese di febbraio con la scritta “parlato”;
- e) alla data del 15.2.2011- quando il Viscione riceve la notizia - le attività intercettive prendono effettivo avvio – in particolare alle ore 17.54, come risulta dalla certificazione di segreteria con allegata documentazione della Guardia di Finanza relativa alle operazioni tecniche;
- f) tale notizia era assolutamente riservata, come è ovvio, e nota quindi solo agli operatori di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza delegati alle operazioni e loro riferimenti gerarchici.

Nessun dubbio, dunque, che sia stato proprio il Milanese (l'unico che avrebbe potuto farlo) a riferire al Viscione tale circostanza così riservata e puntuale ed in un momento così prossimo all'effettivo avvio delle operazioni di ascolto.

3.2. b. Le dichiarazioni di Sidoti Giovanni

Altro, importante, elemento di riscontro estrinseco alle dichiarazioni di Viscione Paolo è costituito dalle dichiarazioni rese da Sidoti Giovanni (all. 37 e all. 38).

Sentito dal Pubblico Ministero in data 21.12.2010, in particolare, il Sidoti ha riferito di aver conosciuto Milanese Marco perché amico di Viscione Paolo e di avergli prenotato, tramite l'agenzia di viaggi “Liberi tutti”, un viaggio a New York nel dicembre del 2009, cui avrebbe dovuto partecipare, oltre al Milanese, anche la sua compagna. Naturalmente, il viaggio era stato pagato dal Viscione, come già accaduto negli anni precedenti.

Nel prosieguo della deposizione, il Sidoti ha riferito in ordine alle circostanze relative alla vendita di una barca del Milanese con l'intermediazione del presidente di "Tecnosky" Fabrizio Testa ed alla trattativa per l'acquisto della società EIG del Viscione ad opera di Lettieri Gianni, trattativa svolta con l'intermediazione di Milanese Marco. Rimandando alla lettura integrale di dette dichiarazioni, allegate agli atti del procedimento, preme, in questa sede, evidenziare, la perfetta coincidenza tra le dichiarazioni in esame e quelle rese dal Viscione Paolo sul punto.

E' rilevante, inoltre, sottolineare che, a proposito del descritto viaggio di Capodanno a New York, la circostanza riferita dal Sidoti in ordine alla richiesta del Milanese di spostare più volte la data concordata di quel viaggio ha trovato conferma sia nelle dichiarazioni di **Bravi Manuela** (all.46) che ha spiegato le ragioni del differimento sia di **Cattaneo Flavio** (all.47) che ha confermato l'organizzazione autonoma e precedente del viaggio a cui si aggregarono solo in un momento successivo il Milanese e la Bravi.

3.2. c. Le dichiarazioni di Russo Oscar

Ulteriore riscontro, come già in precedenza si anticipava, veniva poi dalle dichiarazioni rese da **Russo Oscar** nelle date del 23.12.2010 e del 14.2.2011 (all.43 e all. 44).

Prima di riportarne il contenuto, si deve rilevare come egli sia risultato, dagli accertamenti effettuati dal ctu Mancini, la persona delegata alle operazioni bancarie e ai numerosi e consistenti prelievi bancari effettuati sia nel 2009 che in epoca precedente.

Ebbene, dopo aver riferito di essere abilitato ad operare sui conti correnti del Viscione, della cui fiducia godeva incondizionatamente, egli ha ricordato come, effettivamente, il Viscione- in occasione di alcuni di quei prelievi- fece a lui esplicito riferimento alla necessità di pagare il Milanese "per sistemare le cose" in relazione alle indagini della Guardia di Finanza in corso.

3.2. d. L'effettiva intermediazione del Milanese nella vendita della società EIG

Il Viscione ha, poi, riferito in merito al ruolo svolto dal Milanese – a cui era stata garantita un provvigione per l'intermediazione – nelle trattative per la cessione della EIG all'imprenditore campano **Gianni Lettieri**.

Quest'ultimo, sentito in data 29.12.2010 (all.41), confermava la circostanza relativa alle trattative, confermando altresì la presenza di Milanese Marco ad una riunione avente ad oggetto proprio la trattativa in esame, tenutasi negli uffici del Viscione tra la fine del 2009 e gli inizi del 2010.

Le circostanze riferite dal Viscione inoltre, quanto al coinvolgimento, ad iniziativa dello stesso Milanese, della Banca Popolare di Milano quale soggetto finanziatore dell'eventuale operazione di acquisto della società EIG ad opera di terzi, venivano riscontrate da **Massimo Ponzellini**, presidente della predetta banca, nelle sue dichiarazioni al PM in data 13.1.2011 (all.42).

3.2. e. I messaggi ricevuti via SMS dal Milanese



Ancora, nella disamina degli elementi di indagine volti a corroborare *ab extrinseco* le dichiarazioni del Viscione, meritano di essere segnalati i numerosi SMS estratti dai cellulari del dichiarante, rispetto ai quali la consulenza tecnica accertava la provenienza dai numeri in uso al Milanese.

Si richiama qui la relazione del ctu Porto con i relativi allegati (**all.22**).

3.2. f. Le dichiarazioni di Iannariello Paolo

Quale definitivo riscontro obiettivo vi sono poi le dichiarazioni rese da **Iannariello Paolo** in data 10.3.2011 (**all.48**) a seguito di invito a comparire.

Lo Iannariello – la cui posizione di indagato, per il compito di mediazione svolto, oggettivamente ambiguo, è tuttora in via di approfondimento – ha ricostruito la visita al Viscione commissionatagli dal Milanese e la reazione avuta dal Viscione.

In particolare, egli ha riferito di essere stato incaricato dal Milanese di andare a Cervinara dal Viscione per portargli i suoi saluti e chiedergli se era “tutto a posto”; il Viscione ebbe una reazione violenta dicendo che il Milanese gli aveva “rotto le palle”.

4. Le spontanee dichiarazioni di Milanese rese in data 29.3.2011

Molte delle circostanze e degli episodi ora riferiti hanno trovato conferma, sia pure in una diversa ricostruzione e, soprattutto, con una diversa giustificazione, nelle spontanee dichiarazioni rese in data 29.3.2011 dal Milanese, integralmente fonoregistrate e trascritte (**all. 51**).

In sintesi, il Milanese, nel confermare di aver ricevuto alcuni di quei donativi nell’ambito di antichi rapporti di amicizia e parentela esistenti con il Viscione e con i suoi familiari, ha fornito una versione dei fatti assolutamente contrastante non solo con quanto dichiarato dal suo accusatore, ma soprattutto con le emergenze investigative sin qui riportate.

Dopo aver escluso di aver mai ricevuto dal Viscione somme di danaro e l’autovettura Ferrari, da lui stesso acquistata e pagata con il *leasing*, ha spiegato con la natura di *anticipazioni* e, concordato, successivo rimborso la ragione del pagamento ad opera del Viscione di altri pretesi donativi, quali i viaggi e soggiorni a New York e l’acquisto degli orologi dal Laurenti, escludendo, dunque qualsiasi *corrispettività* tra quei donativi e la sua posizione al Ministero dell’Economia.

In ordine alla possibile causale delle accuse mosse nei suoi confronti, il Milanese ha sostanzialmente attribuito alla richiamata vicenda della mancata candidatura al Comune di Cervinara del genero del Viscione la radice del risentimento del Viscione e dei suoi familiari verso la sua persona.

L’indagato ha, infine, riferito del suo ruolo al Ministero dell’Economia in ordine alle nomine nelle società controllate dal Ministero, riservandosi di documentare gli episodi narrati con una successiva memoria.

4.1. L’inattendibilità delle dichiarazioni del Milanese



Orbene, riportato il contenuto dei passaggi più significativi delle dichiarazioni spontaneamente rese dal Milanese – non contrastate da alcuna contestazione del Pubblico Ministero, mantenendosi la raccolta delle stesse nei confini definiti dall'art.374 cpp – occorre rilevare come, a parere della scrivente, delle dichiarazioni siano da considerarsi inattendibili, sia perché smentite dalle altre fonti di prova appresso specificamente richiamate, sia perché in più punti contraddittorie ed intrinsecamente incoerenti ed inverosimili, secondo i più comuni canoni della verosimiglianza e *dell'id quod plerumque accidit*.

Dette dichiarazioni devono, quindi, essere esaminate alla luce delle acquisizioni investigative e dei predetti canoni di valutazione di logica ed intrinseca attendibilità.

Prendendo avvio proprio da quanto pacificamente riconosciuto dallo stesso Milanese in ordine al fatto di aver ricevuto quei donativi nell'ambito di antichi rapporti di amicizia e di parentela con il Viscione ed i suoi familiari – ad esempio gli orecchini regalati a Capri dal Viscione alla moglie dell'indagato (pag. 15 della trascrizione) – va osservato, in primo luogo, che appare in sé inverosimile che tali doni possano essere maturati in contesto completamente disinteressato (come quello descritto dal Milanese) dei riferiti rapporti di parentela e frequentazione amicale.

Se infatti cene e regali reciprocamente scambiati possono normalmente connotare ordinari rapporti di frequentazione amicale, va però osservato, nel caso che ci occupa, di tale reciprocità sul versante dei doni fatti asseritamente dal Milanese al Viscione non solo non è stata fornita alcuna documentazione ma neanche alcuna precisa allegazione per poterli eventualmente individuare e valutare.

D'altro canto il valore economico in assoluto decisamente rilevante di uno solo di tali doni – orecchini di brillanti del valore di euro quarantamila ad esempio (cfr. dichiarazioni di **Alborino Costanzo** versate in atti) – fuori da qualsiasi particolare ragione ed occasione (matrimoni, nascite, anniversari etc) appare decisamente stridente e assolutamente non in linea con le pur comuni consuetudini di un rapporto di ordinaria amicizia, dove proprio lo scambio di doni di valore tendenzialmente equivalente tende a mantenere in equilibrio i predetti rapporti.

Con riferimento, poi, alla vicenda della Ferrari, rispetto alla quale il Milanese ha escluso di averla ricevuta dal Viscione, riferendo, al contrario, di averla acquistata e pagata con il *leasing*, vanno necessariamente richiamate le già descritte acquisizioni investigative (preventivo con riferimento alla permuta con la *Bentley*, uso gratuito di quest'ultima da parte dello stesso Milanese per qualche tempo, assegni del Viscione alla Black Horse con i riferimenti alla “*Scaglietti*” etc) che contrastano decisamente le affermazioni dell'indagato anche su questo versante.

In ordine alla asserita natura di *anticipazioni* e, concordato, successivo *rimborso* dei pagamenti ad opera del Viscione di alcuni donativi, quali viaggi a New York e l'acquisto degli orologi dal Laurenti, deve osservarsi che la motivazione offerta dal Milanese per

giustificare le anticipazioni richieste a Viscione per i suoi viaggi a New York (non rendere “visibili” alla moglie dalla quale andava separandosi le spese sostenute assieme alla compagna Manuela Bravi) apparirebbe astrattamente sostenibile solo per il primo dei viaggi a New York, per il quale l’indagato avrebbe poi restituito in contanti al Viscione le somme anticipategli.

E ciò in quanto quel viaggio cade effettivamente in un periodo precedente all’intervenuta separazione formale tra i coniugi Milanese-Taddeo. Anche se non si capisce perché pagare in contanti.

Ma essendo la separazione intervenuta con l’accordo del **30.11.2009**, la motivazione allegata non può reggere in questa seconda occasione dal momento che il secondo viaggio a New York del dicembre 2009 si è svolto ad accordi coniugali già conclusi.

D’altra parte, questa esigenza di riservatezza appare contraddetta da quanto riferisce lo stesso Milanese con riferimento all’acquisto delle barche, di cui ricostruisce la vicenda nelle pagg. 78 e segg della trascrizione del verbale fonoregistrato, acquisto avvenuto nel 2008 per una e nel 2009 per l’altra.

Ora, va in primo luogo osservato che, secondo la comune esperienza, l’acquisto di una barca, in regime di contenzioso che precede ad una separazione coniugale, appartiene a quel genere di acquisti massimamente voluttuario che qualsiasi avvocato matrimonialista, anche alle prime armi, sconsiglierebbe al proprio cliente; a maggiore ragione poi nel caso in cui (come ricorda proprio il Milanese) la moglie si era sempre opposta a questo genere di acquisti.

In secondo luogo, quel che qui rileva è che i costi del *leasing* che si attivava con rate iniziali di circa settemila euro mensili (per la prima barca) e poi di ventimila (per la seconda), con l’addebito sul conto bancario asseritamente visibile al coniuge, appaiono decisamente contrastanti con la concorrente dichiarata scelta di occultare spese occasionali e dell’importo infinitamente minore come quella del viaggio a New York.

Analogo giudizio di inattendibilità va espresso con riferimento alle dichiarazioni del Milanese in ordine all’acquisto degli orologi presso il Laurenti, dove a contrastare quanto riferito dall’indagato non vi sono solo le dichiarazioni del Viscione ma quelle, richiamate in precedenza, del Laurenti stesso, persona informata sui fatti ed amico del Milanese.

Come detto, il Laurenti attribuisce le ragioni della “presa di distanza” del Milanese, rimasto deliberatamente assente dal suo esercizio per un certo lasso di tempo – circostanza, questa, che l’indagato giustifica con strane storie e vicissitudini del Laurenti non meglio chiarite apprese dai giornali – alla ben più grave e pressante esigenza di opportunità, rappresentata al Laurenti dallo stesso Milanese, nata dalle indagini a carico dello stesso Laurenti condotte dalla Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Valutaria e delle quali è stata acquisita nel corso della perquisizione copia della relativa documentazione.

In secondo luogo, quanto ai pregressi rapporti di dare ed avere, sempre il Laurenti riferi-

sce di un debito non onorato dello stesso Milanese (e non del Laurenti verso il Viscione) del quale quest'ultimo si accollò il pagamento unitamente al costo degli orologi comprati nell'occasione.

In terzo luogo, il Milanese, sempre con riferimento ai rapporti con il predetto Laurenti, ha riferito del contestuale acquisto di tre orologi, uno da donna destinato alla propria compagna e asseritamente pagato in contanti nell'occasione, ed altri due da uomo entrambi destinati a se stesso.

In proposito il Laurenti smentisce il Milanese anche su queste circostanze avendo riferito, tra l'altro, che il Milanese nell'occasione attribuì espressamente uno dei due orologi alla persona del Ministro Tremonti.

La circostanza che quest'ultimo, sentito come persona informata sui fatti (all. 72) abbia negato di aver mai ricevuto doni dal Milanese, al di là di qualsiasi valutazione sull'attendibilità dello stesso, nulla toglie alla effettività della circostanza per come riferita al Laurenti e confermata dal contenuto della conversazione telefonica captata il 26.2.2010 (n. 468) ed intercorsa tra il Viscione ed il Sidoti, nel corso della quale gli interlocutori fanno espresso riferimento agli orologi *di Tremonti*.

Anche in relazione alle modalità di pagamento vi sono, nelle dichiarazioni del Milanese, degli aspetti poco chiari. A tale proposito, infatti, egli ha riferito di aver pagato in contanti, secondo una prassi abitualmente imposta dal Laurenti ai suoi clienti e di non poter fornire alcuna ricevuta.

Ora, al di là delle considerazioni che la sola circostanza *in sé* potrebbe indurre sulla coerenza e caratura morale del Milanese (alto ufficiale della Guardia di Finanza, tra i massimi esponenti del Ministero istituzionalmente preposto alla repressione dell'evasione fiscale che, pagando grosse somme in contanti, asseconda una prassi dichiaratamente evasiva, in aperto contrasto con il profilo di integrità professionale dallo stesso Milanese rivendicato), resta da vedere se anche questa affermazione non sia contrastata dalle altre emergenze investigative.

E qui vanno richiamate le risultanze delle relazioni del ctu Mancini che, senza smentire la riconduzione del Laurenti al novero degli evasori fiscali (peraltro pacificamente riconosciuta dallo stesso Laurenti), ha evidenziato come fosse il transito di alcuni assegni su conti della mamma dello stesso **Nencioni Anna** a consentire di fatto allo stesso Laurenti di sottrarre parte consistente dei suoi ricavi all'imposizione fiscale.

Viene, pertanto, il ragionevole sospetto che i ripetuti pagamenti in contanti per il passato certamente effettuati al Laurenti dal Milanese – per un totale di circa trentamila euro – più che favorire il Laurenti e nascondere l'origine dei suoi ricavi, fossero piuttosto destinati ad occultare quella dei ricavi dell'acquirente.

Con riferimento poi alla asserita esclusione di qualsiasi *corrispettività* tra i donativi ricevuti e la sua posizione amministrativa al Ministero dell'Economia, va osservato in primo luogo che questa *corrispettività* può senz'altro desumersi dalla pretesa gratuità degli stessi.



A smentire tale asserzione va, innanzitutto, evidenziato l'ingente valore economico di quei regali, che, secondo la prospettazione del Viscione, erano addirittura "estorti".

A tale proposito, vanno segnalate le dichiarazioni rese sul punto dal gioielliere di Capri, **Alberino Costanzo**, il quale, sentito in merito all'acquisto degli orecchini di brillanti per la moglie del Milanese, ha riferito che il Viscione gli aveva detto che il Milanese si era presentato come un generale della Guardia di Finanza che avrebbe dovuto "fargli un favore".

Degne di rilievo sono, poi, le dichiarazioni di **Russo Oscar**, il quale, sentito in ordine a tale vicenda, ha dichiarato di quanto a sua volta a lui riferito dal Viscione in occasione dei prelievi di contanti destinati al Milanese per "sistemare le cose" in relazione alle indagini in quel momento condotte dalla Guardia di Finanza.

Appare, allora, evidente, come le dichiarazioni del Milanese, apertamente sconfessate dalle chiare ed inequivoche emergenze investigative sin qui esposte, non possano considerarsi che inattendibili, rappresentando solo un estremo tentativo di tirarsi fuori da una vicenda che, al contrario, lo vede competamente coinvolto.

5. La partecipazione del Milanese all'associazione per delinquere facente capo a Viscione Paolo (Reato ascritto al capo E) dell'imputazione)

Le condotte poste in essere dal Milanese, così come descritte, integrano senza dubbio sia il reato di rilevazione di segreti di ufficio (art. 326, III comma, c.p.) sia le fattispecie corruttive (artt. 319 e 320 c.p.), come contestati nell'incolpazione provvisoria, essendosi acclarato che l'odierno indagato, pubblico ufficiale per la qualifica rivestita, aveva rivelato notizie di ufficio destinate a rimanere segrete, sfruttando dette notizie per avere, come corrispettivo, denaro o altri donativi.

Naturalmente, detta condotta, per le concrete modalità in cui si è estrinsecata, integra anche il delitto di corruzione, concorrente con quello previsto dall'art. 326 c.p. (cfr., in tal senso, Cass. penale, sez. 1, 3.10.2007, n. 39514).

Peraltro, dall'espletata attività di indagine è emerso che le rilevazioni del Milanese – il quale, giova ripeterlo, non aveva esitato a sfruttare le sue conoscenze anche per far rallentare od omettere le investigazioni condotte dalla Guardia di Finanza su un gruppo di società facenti capo al Viscione, proprio per "estorcergli" considerevoli somme di denaro o altri costosissimi regali – non erano state occasionali o sporadiche, ma, al contrario, si erano concretamente e necessariamente dispiegate in un lasso di tempo piuttosto lungo, iniziando nel 2004 ed arrivando fino al 2010.

Nei fatti, le investigazioni condotte dapprima dalla Guardia di Finanza delegata dalla DDA di Napoli nel 2004 (in occasione della prima serie di interventi) e poi (in occasione della seconda serie di interventi, posti in essere dal settembre 2009 in poi) dalla sezione di Criminalità Economica, investivano più che direttamente la persona fisica del Viscione, quella dell'aggregato di società e uomini allo stesso Viscione facenti capo.

A riprova di quanto ora riferito basti considerare che tra i documenti prodotti dal Vi-



scione nelle sue dichiarazioni del 4.1.2011 vi è l'appunto, già richiamato in precedenza (all.31), asseritamente consegnatogli dal Milanese in occasione di quei primi interventi, dove sono elencate le società oggetto degli accertamenti in atto e sui quali il Milanese sarebbe intervenuto.

Allo stesso modo, anche nella seconda fase delle indagini, le investigazioni hanno sempre riguardato direttamente l'intero gruppo di uomini e di società facenti capo al Viscione, come ad esempio ARTEINVEST, in parte coincidenti con quelle del primo appunto.

Si aggiunga a ciò il rilievo che, secondo quanto accertato dal CTU, le stesse somme percepite dal Milanese provenivano dalla disponibilità delle società investigate in quanto prelevate dai conti della stessa ARTEINVEST già nella prima fase e poi anche della NOWOSAD nella seconda.

Inoltre, da un conto di INDUSTRIA e FINANZA proveniva per girata uno degli assegni versati alla RACE CARS quale anticipo per il *leasing* della citata Ferrari Scaglietti esaminati nella relazione del ctu Mancini in data 10.3.2011 (all. 49)

Ebbene, da queste premesse discende che, evidentemente, le condotte corruttive del Milanese, con il descritto corredo di rivelazioni di notizie coperte dal segreto e di interventi sulle indagini, hanno di fatto offerto, attraverso la copertura assicurata grazie all'intervento sugli organi di polizia giudiziaria, uno stabile e consapevole sostegno all'associazione facente capo al Viscione, l'esistenza della quale è risultata inequivocabilmente provata alla stregua degli elementi di prova raccolti dagli investigatori che hanno condotto, il 9.12.2010, all'emissione, da parte di questo giudice, di numerose ordinanze di custodia cautelare, confermate, sul punto, dal Tribunale del Riesame.

Ebbene, nella citata ordinanza, si legge, a proposito della sussistenza del delitto di cui all'art. 416 c.p., che:

Orbene, così esposti gli elementi di prova raccolti dagli investigatori nel corso delle indagini, occorre ribadire come detti elementi abbiano posto in risalto l'esistenza di una vera e propria associazione a delinquere essendo emersa la sussistenza di una stabile e consolidata struttura organizzativa, che proprio articolandosi in una rete di competenze e di ruoli ha consentito la programmazione di una serie di reati fine ed il concreto perseguimento di molti di essi.

Detti reati costituiscono, invero, il momento terminale di un vero e proprio programma indeterminato, tipico dell'associazione per delinquere, portato a termine attraverso una articolata organizzazione, nell'ambito della quale si è assistito via via alla predisposizione dei mezzi necessari e dei supporti logistici, alla suddivisione dei ruoli ed ai patti sulla suddivisione dei profitti illeciti.

Nella vicenda in questione, l'aspetto organizzativo assume connotati di sofisticazione davvero singolari: vengono utilizzate numerose società alle quali viene artificiosamente conferita un'apparenza di solidità e serietà, si impiantano (o si dichiarano) uffici e de-

positi in diversi luoghi del territorio, si impiegano ingegno e risorse per pubblicizzarle massicciamente. Gli indagati assumono anche personale qualificato, estraneo alla compagine associativa per permettersi di operare frodi anche in campo internazionale. Coloro che collaborano nelle imprese criminali emerse nella presente indagine lo fanno, oltre che nella consapevolezza del loro agire illecito, in maniera non solo stabile ma addirittura professionale, talvolta sempre e per tutte le imprese, altre volte quali stabili amministratori delle singole società, molte delle quali prive di consistenza effettiva e dalla sede legale "mobile", usate cioè come veicoli, di volta in volta delle diverse operazioni di travaso finanziario.

In definitiva, il consorzio criminale individuato nell'ambito della presente indagine lega i suoi associati nel vincolo sanzionato dall'art. 416 c.p..

Gli apporti dichiarativi fino ad ora esaminati raccolti nell'indagine svolta dalla Guardia di Finanza e dall'autorità di vigilanza del settore delle assicurazioni consentono già di individuare, come si vedrà più diffusamente nel prosieguo della trattazione, nelle persone di VISCIONE Paolo, VISCIONE Vincenzo, SIDOTI Giovanni e SOLANO Fabio i ruoli di promotori e direttori del sodalizio individuabile nelle condotte oggetto del presente procedimento.

Nessun dubbio, dunque, sussiste, a parere della scrivente, in ordine all'esistenza ed operatività del sodalizio facente capo a Viscione Paolo.

Altrettanto indubbio è che il Milanese, attraverso il sostegno così assicurato, con il passaggio di notizie riservate ed interventi di vario genere, abbia di fatto fornito un contributo concreto, specifico e consapevole alla vita dell'associazione, rafforzandone le capacità operative e ponendosi, in definitiva, come condizione necessaria per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo.

Con ciò integrando, a giudizio di questo Gip, la ulteriore condotta di partecipazione al sodalizio, nella forma del concorso esterno, come descritta al capo E) dell'imputazione provvisoria.

Una simile impostazione trova il conforto della prevalente giurisprudenza (ad es. sentenza n.4805 del 1993, ric. P.M. in proc. Altomonte della I Sezione della Cassazione), secondo cui *"in tema di associazione per delinquere, perché assuma rilevanza la condotta individuale, occorre l'esistenza del pactum sceleris, con riferimento alla consorteria criminale, e dell'affectio societatis, in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione vietata. E' punibile, pertanto, a titolo di partecipazione, colui che presti la sua adesione e il suo contributo all'attività associativa, anche per una fase temporalmente limitata. Risponde, invece, a titolo di concorso nel reato associativo il soggetto che, estraneo alla struttura organica del sodalizio, si sia limitato anche ad occasionali prestazioni di singoli comportamenti aventi idoneità causale per il conseguimento dello scopo sociale o per il mantenimento della struttura associativa, avendo la consapevolezza dell'esistenza dell'associazione e la coscienza del contributo che ad essa arreca"*.



Sotto diverso profilo, si ritiene che nessun dubbio sussista in ordine alla competenza del Tribunale di Napoli, sicuramente competente in relazione al reato associativo, che costituisce la violazione più grave, quanto meno per il Viscione che ne è capo e promotore. Sul punto si richiama l'ordinanza cautelare emessa da questo giudice a carico, tra gli altri, di Viscione Paolo, dove sono esplicate le ragioni per cui si è ritenuta radicata la competenza del Tribunale partenopeo, ragioni condivise anche dal Tribunale del Riesame. Del resto, le condotte corruttive contestate al Milanese costituiscono reati che si inseriscono nella fase di realizzazione del programma delinquenziale e, dunque, successiva a quella della costituzione ed operatività del sodalizio.

Tutte le condotte in contestazione sono certamente avvinte dal vincolo della connessione rispetto ai relativi procedimenti (art. 12 cpp) sia perché si tratta di reati commessi da più persone in concorso tra loro (*lett. a*), sia perché sono chiaramente riconoscibili i segni dell'identità di un unico disegno criminoso ai sensi dell'art. 81 cp (*lett. b*), con riguardo sia alle condotte ascrivibili al Milanese sia a quelle del coindagato Viscione; sia, infine, perché è certamente ricorrente il nesso funzionale tra i reati medesimi (*lett. c*), come emerge dalle stesse contestazioni in epigrafe.

Se i luoghi di commissione dei reati di cui alle odierne incolpazioni appartenessero alla competenza di giudici egualmente competenti per materia ma con diversa competenza territoriale, dovrebbe perciò trovare applicazione, vertendosi appunto in materia di reati connessi, la previsione dell'art. 16 cpp comma primo.

Ciò riporta alla competenza per il reato più grave che, come detto, è quello di cui all'art. 416 c.p..

Peraltro, anche a voler diversamente opinare, non vi è dubbio che il primo reato ascritto al Milanese sia quello di cui al capo A) dell'imputazione, con la prima delle rivelazioni da lui indotta e ricevute da chi - ancora ignoto - stava conducendo le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli e su delega della DDA di Napoli.

E' in questo territorio quindi - nel cui circondario si trova anche l'isola di Capri dove le frequentazioni con il Viscione, secondo la stessa versione del Milanese, sono diventate più intense ed è stato pagato uno dei primi corrispettivi della corruzione con l'acquisto degli orecchini di brillanti di cui riferisce sia il Viscione che Alberino Costanzo - che si è realizzata non soltanto la prima manifestazione del più grave reato associativo, ma anche quella delle ulteriori condotte individuali in contestazione.

Per mera completezza espositiva, va rappresentato che il Circondario del Tribunale di Napoli appare competente anche in relazione ai reati contestati sub F), per quanto il luogo di consumazione di queste fattispecie delittuose sia, allo stato, ignoto in quanto non è dato sapere dove e come sia stato concluso il patto corruttivo tra gli indagati, con la promessa di attribuzione degli incarichi pubblici in corrispettivo di somme di danaro. Del resto, in considerazione della modalità simulatoria, per quanto appresso si dirà, come concordata per il pagamento dei corrispettivi illeciti, restano - allo stato degli atti



indeterminati sia i loro ammontari precisi, sia i tempi e i luoghi dei rispettivi pagamenti. Questi, per la eventuale frazione nota, sono stati registrati in parte in Italia in parte all'estero, in Francia, dove l'acquirente formale", SOGEPA, è stata finanziata dalla Banca CARIGE filiale di Nizza, provvedendo a corrispondere gli anticipi al Milanese grazie al mutuo colà concesso per 550 mila euro.

D'altra parte, apparendo non risolutivo neanche il criterio residuale dell'art.9 comma II - in quanto il luogo di residenza degli indagati non è unico- resta da applicare il comma III che attribuisce la competenza a quest'Ufficio quale sede della prima iscrizione della notizia di reato.

Va infine aggiunto che, a parere della scrivente, indipendentemente dal luogo di consumazione dei reati in contestazione, essendo gli stessi uniti dal vincolo delle continuazioni con le più antiche e connesse condotte in precedenza esaminate, resterebbe ferma la competenza di questo Ufficio anche ai sensi dell'art. 16 cpp.

6. La vicenda delle nomine (reato ascritto agli indagati Milanese Marco Mario, Marchese Guido e Barbieri Carlo al capo F) dell'imputazione).

Nel corso delle indagini tese a ricostruire i rapporti tra Viscione Paolo e Milanese Marco, veniva svolta, come già in precedenza ricordato, anche l'analisi dei conti correnti bancari facenti capo al Milanese, analisi affidata alla consulenza tecnica del dr. Luigi Mancini, i cui esiti venivano compendati nella relazione del 27.12.2010.

Il consulente segnalava come degne di approfondimento alcune operazioni e, tra esse, quelle risultate intercorse tra il Milanese (che aveva ricevuto le somme) e altri soggetti quali **Marchese Guido, Barbieri Carlo e Alpeggiani Giovanni** (che avevano disposto quei pagamenti confluiti sui conti del Milanese).

Il complesso di quegli specifici movimenti è stato poi riassunto in una schematica e monografica relazione del predetto ctu del 15.1.2011 (**all.66**).

Ebbene, tale spunto investigativo veniva approfondito al fine di risalire alle vere ragioni di quei pagamenti, apparsi, *prima facie*, privi di valida giustificazione.

Le indagini venivano espletate in più direzioni.

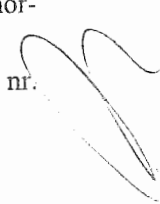
Si procedeva, infatti, a perquisire lo studio di Marchese Guido, ad intercettare le utenze telefoniche in uso allo stesso Marchese, al Barbieri e all'Alpeggiani, nonché, infine, ad interrogare costoro quali persone informate sui fatti (**all. 55 e all.57**).

Tra le conversazioni intercettate ve ne sono molte in cui uno degli interlocutori era Milanese Marco.

Circostanza, questa, che rende necessaria una preliminare considerazione in ordine alla utilizzabilità di dette intercettazioni, attesa la condizione soggettiva dell'indagato.

Lo status di parlamentare rivestito da quest'ultimo obbliga, infatti, ad affrontare il tema delle cd. intercettazioni casuali o indirette che ha ricevuto una specifica disciplina normativa con l'art. 6 della L. 140 /2003.

Va, in primo luogo, ricordato che, a seguito delle sentenza della Corte Costituzionale nr.



390/2007 - che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'art.6 - le predette intercettazioni possono senz'altro utilizzarsi nei confronti di soggetti diversi dal parlamentare, quali, in questo caso, Marchese Guido e Barbieri Carlo.

Ad avviso della scrivente, tuttavia, dette conversazioni possono comunque utilizzarsi, nell'attuale fase delle indagini preliminari (cd. *utilizzabilità investigativa*), anche con specifico riferimento alla posizione del Milanese, senza dover richiedere ed ottenere l'autorizzazione della Camera di appartenenza, prevista dalla richiamata norma dell'art. 6 della L. 140/2003.

L'autorizzazione prevista dall'art. 6 è, infatti, necessaria solo per la utilizzabilità piena in dibattimento (cd. *utilizzabilità probatoria e dibattimentale*) secondo l'interpretazione autentica della norma datane dallo stesso Parlamento.

Si richiama in proposito la relazione della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati (**all.70**) che, recependo la distinzione delle due nozioni di utilizzabilità prima esposte, ha ritenuto di dover circoscrivere la nozione prevista dalla norma in parola solo alla seconda di quelle nozioni, richiedendosi in particolare l'autorizzazione di cui all'art. 6 solo per poter utilizzare in dibattimento anche nei confronti dello stesso parlamentare le intercettazioni indirette relative allo stesso.

Orbene, premesso ciò, e passando all'esposizione delle emergenze investigative acquisite a carico degli odierni indagati, occorre rilevare come le investigazioni, condotte anche attraverso l'intercettazione delle utenze in uso ai prevenuti, si siano rivelate particolarmente fruttuose.

In particolare, nello studio del Marchese venivano acquisiti vari documenti, dal complesso dei quali emergeva che lo stesso aveva ricevuto più nomine ed incarichi in società pubbliche cd. di primo livello, nelle quali cioè il MEF era l'azionista di maggioranza (società quali SOGIN Finmeccanica ed altre) o in altre società cd. di II° livello in cui l'azionista di maggioranza era costituito dalle predette società di primo livello (quali Otomelara ed Ansaldo Breda).

Su tale distinzione, sulle procedure di nomina e sul ruolo del Milanese nelle stesse vanno in primo luogo richiamate le dichiarazioni del Dirigente del MEF che si occupa del settore dr. **Francesco Parlato** (**all. 63** e **all.64**) oltre che quelle del Capo di Gabinetto dr. **Vincenzo Fortunato** (**all.40**)

La contestuale attività di monitoraggio consentiva di registrare una serie di conversazioni intercorse tra i soggetti convocati aventi ad oggetto proprio la loro convocazione e il modo di rispondere alle domande degli investigatori, conversazioni intercorse in particolare tra alcuni degli stessi convocati, lo stesso **Milanese Marco** e tale **Sergio Fracchia**, agente immobiliare con interessi prevalenti in Francia oltre che in Italia.

Il **Fracchia**, in particolare, conterraneo ed amico di Barbieri Carlo nonché amico dello stesso Milanese, aveva svolto, secondo le dichiarazioni raccolte, il ruolo di intermediario negli acquisti di immobili nel Sud della Francia che, di proprietà del Milanese, erano